

AS759 - MODIFICHE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA – DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Roma, 30 settembre 2010

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dello Sviluppo Economico

L'Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato intende segnalare, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 287/90, le modifiche allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, di cui all'art. 47 della legge 49/99, allegate al verbale di intesa sottoscritto in data 14 settembre 2010 presso il Ministero dello Sviluppo Economico dal rappresentante del Governo e dalle principali organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione FAIB Confesercenti, FEGICA Cisl e FIGISC/ANISA Confcommercio.

L'Autorità osserva che il suddetto verbale di intesa, a seguito della cui sottoscrizione le citate organizzazioni di categoria dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti hanno revocato lo sciopero inizialmente previsto per i giorni 15, 16 e 17 settembre 2010, prevede che le modifiche convenute saranno inserite nello schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza prima dell'esame dello stesso in Consiglio dei Ministri.

In via preliminare, con riferimento alle disposizioni in materia di liberalizzazione delle forme contrattuali per la gestione dell'impianto di distribuzione di carburante quali quelle contenute nel novellato art. 7, l'Autorità valuta sempre auspicabile l'eliminazione di vincoli di esclusiva di approvvigionamento nei rapporti tra produttori e distributori e ritiene che tale previsione, laddove nella prassi applicativa porti in concreto alla diversificazione nelle relazioni contrattuali tra compagnie e gestori, possa contribuire alla definizione di un sistema distributivo più concorrenziale ed alla creazione di un mercato di approvvigionamento all'ingrosso dei carburanti autotrazione.

Per altri aspetti, al contrario, l'Autorità ritiene che le modifiche proposte allo schema di disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza e di seguito individuate, siano peggiorative, sotto il profilo concorrenziale, rispetto alle soluzioni normative in materia individuate originariamente nello schema di disegno di legge annuale predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico; soluzioni che, così come previsto dal disposto di cui al comma 2 dell'art. 47 della legge n. 99/09, istitutivo della legge annuale per il mercato e la concorrenza, apparivano correttamente tenere conto delle indicazioni fornite dall'Autorità nelle proprie segnalazioni in materia di riforma del settore della distribuzione carburanti.

Modifica dei commi 2 e 4 dell'art. 4 dello schema di disegno di legge

Le modifiche allo schema di disegno di legge allegate al verbale di intesa: a) limitano al 25% delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete dei carburanti (di cui al decreto legislativo n. 32/98) quelle destinabili alla chiusura dei retisti indipendenti; b) eliminano la previsione di una contribuzione maggiorata del 50% al suddetto Fondo da parte degli impianti dei comuni "inadempienti" nell'attività di chiusura degli impianti incompatibili.

Si tratta in entrambi i casi di modifiche idonee a dilazionare il processo di ammodernamento della rete di distribuzione di carburante nazionale, ed in quanto tali suscettibili di determinare effetti di mantenimento dell'attuale inefficienza della rete (oltre che il perdurare del cd "stacco" dei prezzi italiani rispetto alla

media europea). L'Autorità auspica, al contrario, che vengano adottate tutte le misure idonee ad accelerare il processo di razionalizzazione della rete, il quale a sua volta rappresenta un esito coerente con una evoluzione in senso maggiormente concorrenziale dell'attività di distribuzione al dettaglio di carburanti per autotrazione.

Modifiche ai testi degli artt. 28 e 29 dello schema di disegno di legge

Nella sua formulazione originaria, lo schema di disegno di legge annuale vietava, all'art. 28, al comma 1, alle Regioni ed alle Province Autonome la possibilità di porre vincoli in materia di: a) utilizzo di apparecchiature *self service pre-pay* durante le ore di apertura in cui gli impianti forniscono anche la modalità servito; b) apertura di nuovi impianti, ovvero trasformazione di impianti esistenti, in modalità completamente automatizzata (cd impianti *ghost*). Sempre al fine di garantire una maggiore concorrenza, l'art. 28 vietava inoltre la possibilità per gli enti locali di porre l'obbligo per i nuovi impianti di assicurare contemporaneamente la distribuzione di carburanti e di metano e/o GPL (comma 2).

In quella formulazione la norma correttamente recepiva una serie di indicazioni contenute in recenti segnalazioni dell'Autorità a numerose Regioni ed enti locali, nelle quali si evidenziava l'effetto restrittivo derivante dalla eccessiva pervasività della regolamentazione locale a fronte dei principi di piena liberalizzazione all'apertura degli impianti di distribuzione prescritti dalla riforma nazionale del 2008 (art. 83 della legge n. 133/08). In ogni caso, lo sviluppo di una forte "*selfizzazione*" della rete (sino all'apertura di impianti completamente automatizzati come avviene di norma nei principali paesi europei) è sempre stato visto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato come un auspicabile sviluppo della rete di distribuzione nazionale al fine di ridurre il cd "stacco" dei prezzi nazionali dalla media europea.

Nelle ipotesi di modifica allo schema di disegno di legge, tuttavia, viene integralmente soppresso il comma 2, e il comma 1 viene riformulato nel senso di prevedere semplicemente "anche" la presenza di impianti *self service* in ogni impianto di distribuzione, senza però più affermare il divieto in capo alle Regioni ed alle Province Autonome di regolamentare in modo restrittivo l'effettiva operatività degli stessi.

Da ultimo, la proposta di modifica dell'art. 29 dello schema di disegno di legge annuale interviene sul comma 3 di detto articolo, eliminando la possibilità, precedentemente prevista, di esercizio delle attività *non oil* da parte di soggetti non titolari delle licenze di esercizio (salvo rinuncia del diritto da parte di questi ultimi).

In conclusione, le nuove formulazioni previste per gli artt. 28 e 29 del disegno di legge annuale, appaiono poco efficaci rispetto all'indifferibile esigenza di garantire un'uniforme applicazione a livello locale dei principi di liberalizzazione sanciti a livello nazionale dall'art. 83 della legge n. 133/08.

L'Autorità, al fine della promozione di uno sviluppo più concorrenziale del settore della distribuzione carburanti in Italia, auspica, quindi che le modifiche sopra individuate vengano espunte dal testo del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, o direttamente in sede di analisi del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri, o in sede di esame parlamentare dello stesso, reintroducendo altresì disposizioni realmente liberalizzatrici a favore del mercato e dei consumatori, fermo restando la previsione che prevede la caduta dell'esclusiva di fornitura.

p. IL PRESIDENTE
Antonio Pilati